DE MICHELI. *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*. Per sapere – premesso che:

in seguito al terremoto che ha colpito il Molise nel 2002, l'O.P.C.M. del 29 novembre 2002 n. 3253, all'articolo 7, comma 1, disponeva la sospensione del pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori, per i soggetti di lavoro residenti o aventi sede legale od operativa, alla data dell'evento sismico, nei territori colpiti, fino a determinate scadenze successivamente prorogate;

la medesima O.P.C.M., all'articolo 7, comma 2, stabiliva inoltre che la riscossione dei contributi non corrisposti dovesse essere effettuata mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione, con versamenti a partire dal terzo mese successivo al termine della sospensione;

l'ultima proroga, stabilita con l'O.P.C.M. del 19 marzo 2004 n.3344, fissava il termine della sospensione al 31 dicembre 2005, con recupero a partire da marzo 2006;

successivamente, il D.L. 9 ottobre 2006 n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290, all'articolo 6, comma 1-*bis*, specificava che il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovesse essere riservato "*esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile*";

l'INPDAP pertanto, con circolare n. 1463 del 16 aprile 2007, rendeva operativa la disciplina legislativa e, precisando l'esclusione dalla sospensione per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, richiedeva per i dipendenti pubblici il versamento del debito contributivo, in un'unica soluzione, ovvero con un pagamento dilazionato in massimo 60 rate e con applicazione dell'interesse composto, ai sensi della normativa generale in materia di rateizzazioni contributive;

nel 2007 interveniva il TAR Molise che, nel corso di alcuni giudizi, sollevava con una serie di ordinanze di analogo contenuto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-*bis* della legge n.290/2006;

con la sentenza n.325 del 2008, la Corte Costituzionale respingeva la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Molise e confermava l'ambito soggettivo di applicabilità della normativa di sospensione contributiva ai soli Enti datori di lavoro privati, residenti o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi sismici, nella Regione Molise;

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2, introduceva all'articolo 6, comma 4-*bis*, una disciplina derogatoria a favore di soggetti pubblici specificamente individuati, prevedendo la corresponsione del debito contributivo, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40% in 120 rate mensili di pari importo e senza interessi, a decorrere dal giugno 2009;

individuati i 14 Comuni della Provincia di Campobasso destinatari della restituzione agevolata, l'INPDAP ribadiva, per le Amministrazioni e gli Enti pubblici dei restanti territori, l'obbligo di versare il debito contributivo sospeso per il periodo 2002-2005 secondo le modalità precedentemente stabilite (circolare n. 4 del 22 febbraio 2010);

a partire da maggio-giugno 2011, circa 8.000 dipendenti pubblici della Provincia di Campobasso, in gran parte del settore scuola, si sono visti applicare pertanto le ritenute in busta paga dei contributi previdenziali, prima con una rateizzazione di 288 mensilità di circa 20 euro (come per il settore privato) e poi, dal mese di novembre 2011, con una rateizzazione di 43 mensilità di importo rapportato all'entità dello stipendio da 100 a 300 euro;

tali disposizioni non solo determinano una disparità di trattamento tra i lavoratori in ordine alla restituzione del debito contributivo, ma espongono anche i dipendenti del settore pubblico ad una consistente decurtazione dello stipendio che, in una situazione economica nazionale particolarmente grave, comporta in molti casi la necessità di rivolgersi a forme di finanziamento per affrontare finanche le spese ordinarie;

nelle ultime settimane si sono ulteriormente intensificate le iniziative e le istanze di ricorso presentate dai dipendenti pubblici per chiedere il riconoscimento di un trattamento meno penalizzante, non solo rispetto ai dipendenti privati ma anche ad altri cittadini italiani in eventi calamitosi simili; a tal proposito si evidenzia la nota inviata, in data 26 novembre 2011, dal consigliere regionale del Molise Michele Petraroia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si chiedeva un urgente intervento normativo per risolvere questa situazione; –

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative, e in quali tempi, il Governo intenda porre in essere, per quanto di competenza, al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento tra i lavoratori privati e pubblici, consentendo anche a quest'ultimi di restituire l'importo dei contributi previdenziali dovuti in 288 rate mensili, ai sensi dell’O.P.C.M del 29 novembre 2002 n. 3253.

Roma, 10 gennaio 2012